Civile Sent. Sez. L Num. 32002 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: CINQUE GUGLIELMO
Data pubblicazione: 11/12/2018

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso 19481-2016 proposto da:

VALLELUNGA DAVIDE, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO VALSANTERNO, presso lo studio dell'Avvocato MARIA GRAZIA VIVINETTO, unitamente all'Avvocato FABIO RANERI che la rappresenta e difende giusta delega in atti.

2018
3505

- ricorrente -

contro

COOP. NUOVA GENERAZIONE, in persona del legale rapp.te pt, domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, unitamente agli Avvocati TULLIO FORTUNA E ANDREA AVOLA che la rappresentano e difendono giusta delega in atti.

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 674/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 15/6/2016 R.G.N.142/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/2018 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato FABIO RANERI;

udito l'Avvocato TULLIO FORTUNA;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Fatti di causa

1. Davide Vallelunga, che in Termini Imerese promosse ricorso ex art. 1 comma 47 legge n. 92 del 2012 innanzi al locale Tribunale, ha ottenuto in causa l'accoglimento della domanda, introdotta nei confronti della Cooperativa Nuova Generazione, con declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli con lettera del 4/16.6.2014 e condanna della datrice di lavoro a reintegrarlo nel posto e a risarcirgli il danno mediante il pagamento di una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegrazione.

2. Lo stesso Tribunale ha rigettato l'opposizione ex art. 1 comma 51 proposta dalla Cooperativa e la Corte di appello di Palermo, con la sentenza n. 674/2016 pubblicata il 15.6.2016, in riforma della pronuncia impugnata, ha dichiarato risolto, ai sensi dell'art. 18 comma 5° legge n. 300 del 1970, il rapporto di lavoro tra le parti dalla data di licenziamento e ha condannato la Cooperativa a corrispondere a Davide Vallelunga, a titolo di risarcimento del danno subito, una indennità commisurata a 24 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre accessori.

3. Davide Vallelunga ha proposto ricorso per la cassazione della decisione di 2° grado, indirizzandole due motivi di censura.

4. Ha resistito con controricorso la Coop. Nuova Generazione.

5. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cpc.

Ragioni della decisione

1. Spiega la sentenza impugnata che, nel caso in esame, in ipotesi di licenziamento individuale per riduzione di personale, illegittimo per non essere stati correttamente applicati i criteri di cui all'art. 5 della legge n. 223/1991 e di quelli di correttezza e di buona fede, la conseguenza sanzionatoria non sia quella prevista dall'art. 18 comma 4° della legge n. 300 del 1970, bensì quella disciplinata dal comma 5°, così come richiamato dal comma 7° dello stesso articolo,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

se sia stata accertata la non insussistenza del fatto materiale posto a base del recesso (nella specie la chiusura della Comunità presso la quale il Vallelunga era stato addetto).

2. Il primo motivo del ricorso per cassazione solleva, in proposito, doglianze di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché l'errata o falsa applicazione degli artt. 18 legge n. 300 del 1970 e dell'art. 5 della legge n. 223/1991, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 cpc, sostenendo che l'applicazione analogica della disciplina sui criteri di scelta previsti per i licenziamenti collettivi ai licenziamenti individuali o plurimi fosse un dato assodato e consolidato nella giurisprudenza di legittimità, sicchè in ipotesi di violazione dei suddetti criteri la conseguenza sanzionatoria era quella prevista dal comma 4° dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori e, cioè, quella reale con reintegra del lavoratore nel posto di lavoro. Si obietta, inoltre, che erroneamente la Corte di merito aveva attribuito al "fatto" un significato del tutto sganciato dal quadro normativo di riferimento, perché lo aveva inteso sotto un profilo prettamente materiale ed empirico, trascurando, invece, le componenti economico-organizzative, del nesso causale e della impossibilità di *repechage* che concorrono, invece, a definire il giustificato motivo oggettivo.

3. Il secondo motivo del ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 4 cpc, il vizio di totale omissione e/o apparenza della motivazione, per non avere la gravata sentenza spiegato la ragione per la quale il fatto posto a base del licenziamento non si possa ritenere insussistente né la ragione per la quale la violazione accertata sia dei criteri di cui all'art. 5 legge n. 223/1991 sia dei principi di correttezza e buona fede non potesse integrare l'ipotesi della insussistenza del fatto.

4. Il ricorso non è fondato.

5. I due motivi, per la connessione logico-giuridica che li lega, possono essere esaminati congiuntamente.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

6. In ordine al dedotto vizio di motivazione della gravata pronuncia, secondo parte ricorrente omessa o apparente circa le ragioni per le quali, in ipotesi di violazione dei criteri di scelta in un licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo la tutela applicabile era quella prevista dal comma 5°, richiamato dal comma 7 dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 (come novellato dalla legge n. 92 del 2012), e non quella del comma 4° dello stesso articolo, giova precisare che detto vizio ricorre solo quando dal compendio giustificativo sviluppato a supporto della decisione emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa soluzione o quando sia evincibile un'obiettiva carenza dell'iter logico-argomentativo che ha portato il giudice a regolare la vicenda al suo esame in base alla regola contrattualmente applicata (in termini Cass. 10.8.2017 n. 19956; Cass. 7.4.2017 n. 9105).

7. In altri termini è censurabile la decisione sostanzialmente priva di argomenti coerenti, con motivazione figurativa e meramente apparente.

8. Nella fattispecie in esame, invece, i giudici di secondo grado hanno con chiarezza spiegato le ragioni per cui hanno ritenuto, da un lato, che il fatto posto a base del licenziamento (chiusura della Comunità presso la quale il Vallelunga era addetto) era sussistente e, dall'altro, per quale motivo non poteva estendersi in via analogica la tutela prevista per la violazione dei criteri di cui all'art. 5 della legge n. 223 del 1991 anche ai licenziamenti individuali, riguardando detta tutela solo quelli collettivi.

9. Sotto il profilo formale, quindi, deve rilevarsi che risultano chiaramente indicati gli elementi dai quali è stato tratto il convincimento posto a base della *ratio decidendi* (cfr. Cass. 27.1.2006 n. 1756).

10. Nel merito della doglianza, con riguardo alla denunziata violazione di legge, va osservato che la gravata sentenza è conforme

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

all'orientamento di legittimità (cfr. Cass. 25.7.2018 n. 19732), cui si intende dare seguito, secondo il quale in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il nuovo regime sanzionatorio previsto dall'art. 18 legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge n. 92 del 2012, prevede di regola la corresponsione di una indennità risarcitoria, compresa tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità, riservando il ripristino del rapporto di lavoro, con un risarcimento fino ad un massimo di dodici mensilità, alle ipotesi residuali, che fungono da eccezione, nelle quali l'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento è connotata di una particolare evidenza, sicché la violazione dei criteri di correttezza e buona fede nella scelta dei lavoratori adibiti allo svolgimento di mansioni omogenee dà luogo alla tutela indennitaria, dovendosi escludere che ricorra, in tal caso, la manifesta insussistenza delle ragioni economiche poste a fondamento del recesso.

11. E' opportuno sottolineare, per completezza, che il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore attraverso la verifica sulla effettività e non pretestuosità della ragione concretamente addotta dall'imprenditore a giustificazione del recesso spetta al giudice del merito. Tale controllo, attraverso il vaglio del materiale probatorio, costituisce accertamento in concreto che investe pienamente una *quaestio facti* (cfr. Cass. n. 10699/2017) rispetto al quale il sindacato di legittimità si arresta entro il confine segnato dal novellato art. 360 c. 1 n. 5 cpc che non consente una diversa ricostruzione della vicenda storica.

12. Nel caso *de quo*, pertanto, non vertendosi in ipotesi di evidenza circa l'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento (esclusa dai giudici di merito in considerazione della effettiva chiusura della Comunità presso cui lavorava il Vallelunga desumibile dalle risultanze di causa), correttamente dalla Corte territoriale è stata poi ritenuta applicabile la tutela di cui al comma 5°, richiamato dal

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

comma 7°, dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 (come novellato dalla legge n. 92 del 2012) e non quella di cui al comma 4° dello stesso articolo.

13. Alla stregua di quanto esposto, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

14. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

15. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie della misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma l'11 ottobre 2018

Il consigliere est.

Dr. Guglielmo Cinque

Corte di Cassazione - copia non ufficiale